



LEGGE REGIONALE

"Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"



LEGGE REGIONALE

"Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la competenza per il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è attribuita alle Unità sanitarie locali (USL) nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione convenzionata.

2. Limitatamente all'esercizio 1995, il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui al precedente comma 1 sarà effettuato:

- a) mediante acconti mensili pari all'80% della media mensile delle contabilità presentate nell'anno 1994;
- b) con conguagli sulla contabilità trimestrale, in conformità alla normativa vigente.



Art. 2

1. La Regione, in nome e per conto delle USL di cui al comma 1 del precedente art. 1, provvede alla erogazione degli acconti dovuti alle case di cura private fino al 30 giugno 1995, mentre dal 1° luglio 1995 le predette USL provvedono sia all'accontazione mensile che ai conguagli spettanti dal 1° gennaio 1995, secondo la normativa vigente per le prestazioni ospedaliere.

2. La compensazione tra le USL della Regione per le prestazioni rese dalle case di cura private a partire dal 1° gennaio 1995 sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla sanità sulla base della rendicontazione trasmessa dalle USL territorialmente competenti per ciascuna istituzione privata convenzionata, mediante imputazione delle relative somme a carico della USL di residenza dell'assistito.

3. L'Assessorato regionale alla sanità provvederà, altresì, alla integrazione delle quote finanziarie spettanti alle USL, di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, per le prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate in favore di assistiti provenienti da altre regioni, sulla base di specifica rendicontazione decorrente dal 1° gennaio 1995.

Art. 3

1. La Regione, in nome e per conto delle USL territorialmente competenti per i centri di riabilitazione privati convenzionati, provvede alla erogazione sia degli acconti che dei conguagli per il primo e il secondo trimestre 1995, a norma del precedente art. 1, comma 2.

2. Dal 1° luglio 1995 le competenti USL provvedono sia all'accontazione mensile che ai conguagli relativi al terzo e quarto trimestre.

3. La compensazione tra le USL della Regione per le prestazioni rese dal 1° gennaio 1995 dai centri di riabilitazione



privati convenzionati con la stessa Regione sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla sanità mediante imputazione delle relative somme a carico della USL di residenza dell'assistito, con i seguenti criteri:

- a) per le prestazioni maturate nel primo semestre 1995 con rilevazione diretta da parte del predetto Assessorato sulle contabilità afferenti lo stesso periodo;
- b) per le prestazioni relative al secondo semestre 1995 sulla base delle rilevazioni effettuate dalle USL competenti territorialmente per ciascun centro di riabilitazione, trasmesse all'Assessorato regionale alla sanità e alla USL di residenza dell'assistito.

4. Le prestazioni erogate dal 1° gennaio 1995 in favore di cittadini pugliesi da centri di riabilitazione extra-regionali, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono a carico della USL di residenza dell'assistito. Il relativo pagamento è effettuato dalla USL direttamente al centro erogatore secondo la normativa vigente.

5. Le prestazioni erogate da centri di riabilitazione privati convenzionati con la Regione Puglia in favore di cittadini provenienti da altre regioni continuano a essere pagate direttamente dalla USL di residenza dell'assistito.

Art. 4

1. Le quote finanziarie assegnate ed erogate alle USL per il pagamento delle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia, a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non possono essere utilizzate dalle stesse per finalità diverse da quelle di destinazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)



Consiglio Regionale
della Puglia

5

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



Consiglio Regionale
della Puglia

64

E' estratto del verbale della seduta dell'8 marzo 1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)